

IL TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI FRA CORTE COSTITUZIONALE E DIMENSIONE SOVRANAZIONALE DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Vito Rubino

Università del Piemonte Orientale e Accademico dei Georgofili

Il decreto legislativo 231/2017 ha adattato (con notevole ritardo) l'ordinamento italiano alla disciplina UE sulle informazioni ai consumatori munendo il regolamento 1169/2011 di capillari disposizioni sanzionatorie per le diverse ipotesi di violazione della norma.

Si può, quindi, ritenere che la disciplina sia ormai adeguatamente "presidiata" sul piano sostanziale. Non così, tuttavia, appare essere il profilo procedurale. Infatti la legge 689/81 non ha disciplinato le singole fasi del procedimento sanzionatorio, né ha fissato un termine per la sua conclusione. Ne discende che la Suprema Corte di Cassazione, già in epoca risalente, aveva ritenuto dilatabile la durata del procedimento fino a prescrizione del diritto di credito portato dalla sanzione, ossia (almeno) 5 anni.

Nel 2021 la Corte costituzionale italiana ha censurato questo aspetto, ritenendolo incompatibile con il principio di buon andamento della PA e con i diritti di difesa dell'incolpato (sent. 151/2021). Tuttavia non ha dichiarato l'incostituzionalità della norma siccome ne sarebbe discesa una "addizione non obbligata" del termine procedimentale, la cui quantificazione è prerogativa del legislatore.

Nel 2022 il Consiglio di Stato, prendendo atto della sentenza, ha ritenuto in altra materia (monopolio dei tabacchi) di dover rivedere le posizioni della Corte di Cassazione onde garantire una applicazione "costituzionalmente orientata" della l. 689/81: si è, così, aperto un conflitto fra le due giurisdizioni che richiederà una composizione sul piano (si auspica) ancor prima che giurisprudenziale, legislativo.

La relazione, dopo aver ricostruito il quadro descritto, si soffermerà sulle "ragioni di diritto UE" in forza delle quali la lettura offerta dal Consiglio di Stato appare condivisibile, auspicandone una estensione a tutte le fattispecie agroalimentari, a partire dalla disciplina sulle informazioni ai consumatori.

ABSTRACT

The Italian decree No. 231/2017 implemented (after a considerable delay) at a national level the EU regulation on food information to consumers. It established comprehensive sanctions related to the rules of the EU Regulation 1169/2011, so that, at present, the issue seems to be properly regulated.

One can't say the same with regard to the procedural issue. In fact, the Italian law 689/81 did not provide a description of the procedural steps, and, in particular, did not establish the maximum length of the procedure. As a result, the Suprema Corte di Cassazione, in the early 2000s, established that the duration of the proceeding may coincide with the statute of limitation (at least 5 years).

In 2021 the Constitutional Court criticized this point, because it is not compatible with the constitutional principle of good course of Public Administration and with the defendant's effective right to a defence (see the judgment No. 151/2021). Nonetheless, the Court did not declare the unconstitutionality of the rule, because it would have implied a "non-mandatory addiction" to the law, which is a prerogative of the Parliament.

In 2022 the Consiglio di Stato, moving from the mentioned judgement of the Constitutional Court, established that the duration of a sanction proceeding in the ambit of the tobacco monopoly set shall be the same as a generic administrative proceeding (30 days, according to the Italian law no. 241/1990).

The judgment opened a new jurisdictional conflict on the matter which shall be resolved by a new regulation on this point.

The speech, moving from the juridical framework described, will analyse the “EU Law” implications on the issue, highlighting the reasons according to which the interpretation of the Consiglio di Stato appears preferable. Hopefully, this interpretation will be extended to all the ambits of food law, starting from the matter of “information to consumers”.